



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

47 - 2020 - 28 - 212

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 28

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2020 in materia di interventi a favore degli operatori di feste, sagre e dei lavoratori

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 22 del 2020
(Interventi a favore degli operatori di feste e sagre)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), è inserito il seguente:

"Art. 17 bis (Indennità a favore degli operatori del settore delle feste e sagre paesane)

1. In considerazione del protrarsi della sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.606.000 per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore dei lavoratori autonomi o titolari di partita IVA, operanti nell'ambito delle feste e delle sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai. L'indennità è quantificata in euro 7.000 per ciascun beneficiario (missione 15 - programma 03 - titolo 1).".

2. Conseguentemente all'entrata in vigore della presente legge la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22 del 2020, è abrogata.

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 (Interventi straordinari per i lavoratori)

1. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020 le parole "e che non siano stati riassunti nell'anno 2020 per lo svolgimento di analoghe attività" sono abrogate.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 4.606.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente:

- a) quanto ad euro 1.145.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 855.000;
- b) quanto ad euro 3.461.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2020 che è conseguentemente rideterminata in euro 63.539.000.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SCNI
 2020 euro 4.606.000
 (cassa e competenza)

in diminuzione

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8702
 2020 euro 1.145.000
 (competenza)
 2020 euro 145.000
 (cassa)

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.6033 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
 2020 euro 1.000.000
 (cassa)

missione 15 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.8707
 2020 euro 3.461.000
 (cassa e competenza).

4. Gli interventi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2020, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono attuati nei limiti complessivi delle risorse stanziato nel bilancio della Regione 2020-2022 per le medesime finalità in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).